

R.G. n. 21/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

CRAM SRL con sede legale a Forlì via Paganelli n. 17 (c.f.03768680401) in persona della legale rappresentante Almasi Monica (c.f. LMSMNC67C57F704M), rappresentata e difesa dall'avv. Gian Giacomo Flamigni

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 27/10/2021 da CRAM SRL ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA depositata in data 08/11/2021 a seguito di richiesta di questo GD in quanto mancante tra gli allegati in precedenza inviati, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Società CRAM S.r.l. ha la propria sede legale a Forlì e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.



Sussistono anche gli ulteriori requisiti di ammissibilità.

Dalla documentazione prodotta emerge che la società ricorrente non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, non avendo superato alcuna delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.fall. negli ultimi tre esercizi. La ricorrente non ha inoltre fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 e non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria della società CRAM ammonta a ca. € 212.000, costituito in massima parte da debito erariale, a fronte di un patrimonio costituito unicamente dai beni aziendali che dal bilancio al 31/12/2020 risultano stimati in € 45.104 quanto alle immobilizzazioni materiali e in € 22.345 quanto alle rimanenze, ma il cui effettivo valore di realizzo risulta assai più modesto.

Non è dunque dubitabile che la società ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui la stessa ancora dispone non sia sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale benché manchi una situazione patrimoniale aggiornata per consentire una esatta verifica delle posizioni debitorie e creditorie, delle quali potrà in ogni caso farsi carico il nominando liquidatore.

Al ricorso è stata allegata, a seguito di deposito integrativo, la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona del dott. Giovanni Brusi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:



a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata al negativo andamento dell'attività d'impresa, operante nella produzione e manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature per panifici, svolta con l'apporto materiale del socio di minoranza Campana Roberto e alle difficoltà insorte anche a causa della separazione dei due soci Campana e Almasi, tale per cui è stato omesso il pagamento del debito verso l'Erario che costituisce il pressoché unico creditore;

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata alla scarsa redditività dell'attività d'impresa i cui flussi di cassa non sono stati mai sufficienti a far fronte al pagamento di tutte le obbligazioni assunte e, in particolare, ai debiti tributari;

c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** non risultano protesti o emissione di decreti ingiuntivi a carico della società; nel corso del 2020 è stato raggiunto un accordo transattivo con il locatore addivenendo ad una compensazione del debito maturato per canoni non pagati ed alcuni beni aziendali (operazione che dovrà essere peraltro attentamente valutata dal liquidatore ai sensi dell'art. 14-decies, comma 2, l. 3/2012). Benché non relativa a beni della società va segnalata la pendenza di una procedura esecutiva promossa su immobili di proprietà di Almasi Monica e Almasi Veronica a fronte della garanzia prestata in favore della società ricorrente per il rilascio di un finanziamento.

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori mentre tra gli atti dispositivi posti in essere nell'arco dell'ultimo quinquennio vi è l'accordo transattivo raggiunto con Ricci sul quale, come già sopra evidenziato, il nominando Liquidatore dovrà procedere alle dovute valutazioni ai fini dell'eventuale revocabilità di tale atto ove risultasse pregiudizievole per la *par condicio*;

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa



effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile, posto che con la stessa, previa esatta ricostruzione del passivo e ricognizione dell'attivo, sarà possibile addivenire ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive (non essendo ammissibile il ricorso a modalità privatistiche di alienazione dei beni) dell'intero attivo societario, all'incasso di eventuali crediti ancora esistenti, previa verifica della loro esigibilità e, al termine della presente procedura liquidatoria, alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Si ritiene utile fin da ora precisare che non sarà possibile, al termine della presente procedura, il ricorso alla domanda di esdebitazione che l'art. 14-terdecies l. 3/2012 limita alle sole persone fisiche e non alle società di capitali, quale è la Cram S.r.l..

Tenuto conto dell'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C..

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni della **CRAM SRL** (c.f.03768680401) con sede legale a Forlì via Paganelli n. 17

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott. GIOVANNI BRUSI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni



cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;



PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme provenienti dalla liquidazione dei beni e dall'incasso dei crediti

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e al recupero dei crediti iscritti in bilancio nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- verificare la legittimità dell'accordo transattivo raggiunto con il locatore e proporre le eventuali azioni in caso di ritenuta lesività dell'interesse degli altri creditori;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi alla società ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, se diverso

Così deciso a Forlì il 9 novembre 2021



